



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7975 del 2022, proposto dalla signora Sofia Faggiano, rappresentata e difesa dagli avvocati Agatino Cariola, Renato Rolli, Andrea Provvidenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Dipartimento Funzione Pubblica- Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam, il Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, presso gli uffici di via dei Portoghesi, n.12;

***nei confronti***

dei signori Saracino Pierluigi, Picciolo Fabrizio e Palma Francesca, non costituiti in giudizio;

***per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12168/2022, resa tra le parti nel ricorso per***

***l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'atto di rettifica della graduatoria di merito del 28 giugno 2022 recante "vincitori ed idonei"– Distretto Corte di Appello di Lecce – del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, previa attribuzione dei punti LAUREA e selezione sede Distretto di Lecce.***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Giustizia e di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 il Cons. Antonella De Miro;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.

1.-Si rileva che:

- l'art. 6 comma 2, lett. b del bando di concorso prevede l'attribuzione "sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo", di cui punti 2,00 per "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso";

-l'odierna appellante ha contestato la mancata attribuzione di 2,00 punti per la laurea magistrale in sede di rettifica della graduatoria di merito del 28 giugno 2022;

-il TAR adito, con sentenza n.12168/22, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata tempestiva notifica dello stesso entro i termini di legge, “in quanto la lamentata lesione appare essersi attualizzata già con la prima graduatoria di merito relativa ai “Vincitori ed idonei GIURI-ECO del Distretto della Corte d’Appello di Lecce” pubblicata in data 14 gennaio 2022 e non invece con la rettifica della predetta graduatoria”.

2.-Il Collegio osserva che il nominativo dell’odierna appellante non era presente nella graduatoria del 14 gennaio 2022 circoscritta ai soli idonei, fra i quali all’epoca non c’era la appellante a causa del mancato riconoscimento dei punteggi poi conseguiti in esito al primo ricorso al T.A.R., sicché nemmeno l’Amministrazione aveva ancora proceduto alla valutazione dei titoli dell’interessata. Pertanto, la lesione del bene della vita relativa all’omessa attribuzione dei due punti per la laurea si è concretizzata allorché l’interessata ha ricevuto la notifica dell’atto di rettifica della graduatoria di merito con pec del 28 giugno 2022.

3.-Rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, con conseguente sospensione dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado.

4.-Contestualmente, come richiesto dalla stessa appellante, andrà disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sarebbero da lei scavalcati in graduatoria per effetto del riconoscimento del maggior punteggio, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’appello sul sito web dell’Amministrazione con le con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- l’indicazione dei controinteressati;

- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

A tale incumbente l'appellante provvederà nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale dovrà essere depositata in Segreteria attestazione rilasciata dall'Amministrazione comprovante l'avvenuta pubblicazione.

5.-Ritenuto di rinviare a separato provvedimento la fissazione dell'udienza di merito, e di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare nel ricorso numero: 7212/2022 e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in

motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonella De Miro**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Greco**

**IL SEGRETARIO**

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

*Io sottoscritto avv. Andrea Provvidenza, cf. PRVNDR81B14C351H, procuratore e difensore della dott.ssa Sofia Faggiano, attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D. L. 179/201 2, che la presente copia dell'ordinanza ordinanza CdS, III, 30 novembre 2022, n. 5486, è conforme all'originale digitale estratto dal fascicolo telematico del giudizio iscritto innanzi al Consiglio di Stato al r.g n. 7975/2022.*

**ATTESTO ALTRESI' CHE**

*- la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione di Consiglio di Stato, III, 21 novembre 2022, n. 5486, ord.;*  
*- lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*  
*Catania, 30 novembre 2022*

*avv. Andrea Provvidenza*